



[Sentenza 370/2026](#)

[Repertorio 396/2026](#)

[Liquidazione 44/2026
controllata](#)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV**

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Giorgio Jachia	Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio	Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere	Giudice relatrice

nel procedimento iscritto al n. 554-1/2026 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Massimo Borghese, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avvocato Patrizia Palaia, predisposto con l'ausilio e l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Cara e della Rag. Alessandra Grestini nominate gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Tribunale di Roma, con atto depositato il 26 marzo 2026 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 26 marzo 2026 e iscritto al n. 554-1/2026 P.U, il Sig. Massimo Borghese esponeva quanto segue. Con istanza depositata il data 17 settembre 2025, presso l'OOC di Roma, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Proc. OCC. n. 26/2025). In data 25 settembre 2025, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava la Dott.ssa Alessandra Cara e la Rag. Alessandra Grestini per lo



svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata in pari data. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Patrizia Palaia, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor Borghese afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento riconducibile ad un debito generatosi in conseguenza di avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate tra l'anno 2008 e l'anno 2009, aventi ad oggetto la mancata presentazione dei modelli fiscali, in materia di imposte dirette ed indirette, per gli anni dal 2000 al 2004.

Più in particolare, deduce l'istante di aver da sempre affidato la gestione contabile della propria ditta individuale e dei relativi adempimenti fiscali al Dott. Massimo De Caria.

Il ricorrente deduce altresì che a far data dall'anno 2006, venuto meno il rapporto di fiducia con il professionista, interrompeva il contratto di assistenza con il De Caria, che nelle more si rendeva irreperibile. Il Borghese, in data 30 maggio 2006, spiegava formale denuncia-querela nei confronti del De Caria; il procedimento penale, n. 11174/2009 R.G. Dib., veniva definito con sentenza n. 662/2010, depositata in data 02 marzo 2010, con condanna del De Caria.

Il Borghese, rivoltosi ad altro professionista, veniva a conoscenza della circostanza che le dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2000 al 2004, non erano state mai presentate.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue:

il Sig. Borghese è titolare del diritto di proprietà del locale commerciale sito in Roma, alla Via Val Maira nn. 49-51, identificato al catasto fabbricati al fg. 268, part. 282, sub. 2, Cat. C/1, rendita catastale pari ad euro 1.281,07, mq. 85. L'immobile è allo stato concesso in locazione al Sig. G. Quattrani, con pagamento di canone annuo pari ad euro 11.917,00;

Il Sig. Borghese è titolare del diritto di proprietà del locale commerciale sito in Roma, alla Via Gaspare Pacchiarotti nn. 97/99, identificato al catasto fabbricati al fg. 258, part. 325, sub. 6, Cat. C/1, rendita catastale pari ad euro 2.223,66, mq. 92. L'immobile è altresì munito di posto auto, di proprietà del ricorrente, identificato al catasto fabbricati al fg. 258, part. 315, sub. 30, Cat. C/6, rendita catastale pari ad euro 65,69, mq. 12. Gli immobili sono stati concessi in locazione all'azienda USI, con pagamento di canone annuo pari ad euro 14.400,00;

- l'odierno ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati;

- il ricorrente è titolare di un conto corrente bancario FINECO n. 000006156804 con saldo al 31 dicembre 2025 pari ad euro 2.261,87, sul quale vengono fatti confluire i compensi percepiti dal Borghese quale Amministratore Unico della società "MondoBlu s.r.l.", anch'essi messi a disposizione della procedura, nonché gli eventuali dividendi che la società delibererà e distribuirà nel periodo di durata della procedura;



- che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie - che hanno trovato convalida nella relazione di corredo ex art. 269 comma 2 CCII redatta dall'OCC all'esito dell'interpello dei creditori istituzionali e delle pertinenti verifiche - e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

- Cartella di pagamento n. 09720110254901632000: euro 0,17;
- Cartella di pagamento n. 09720170107709410000: euro 621.403,05;
- Avviso di addebito n. 39720220030837126000: euro 926,44;
- Cartella di pagamento n. 09720240102790991000: euro 0,13;
- Cartella di pagamento n. 09720250085995070000: euro 1.180.846,51;
- Spese liquidate dalla Corte di Giustizia Tributaria nella sentenza n. 7197/2024: euro 30.000,00;
- Ispezione OCC: euro 3.000,00;
- OCC di Roma: euro 30.000,00;

e così per complessivi € 1.849.331,30 al lordo delle spese della presente procedura.

Il ricorrente ha altresì dedotto che non si rende necessaria l'individuazione di una quota di reddito da mettere a disposizione per il nucleo familiare; il coniuge del Borghese, Sig.ra Silvia Vitale, si è impegnata a sostenere interamente le spese di sostentamento del nucleo familiare per tutta la durata della procedura.

Dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;
- di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria del ricorrente oltre che 'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII' a firma del 'gestore della crisi da sovraindebitamento' Dott.ssa Alessandra Cara e Rag. Alessandra Grestini.

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, alla via Niccolò Piccolomini n. 34, ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso. Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. Borghese nel ricorso e convalidato dal 'gestore della crisi' nella propria relazione, del forte squilibrio tra l'attivo



patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. **Borghese Massimo**, nato a Roma l'08 marzo 1961, C.F. BRGMSM61C08H501Y, residente in Roma, alla Via Nicolò Piccolomini n. 34., richiesta con ricorso depositato il 26 marzo 2026;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Daniela Cavaliere;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona della Dott.ssa Alessandra Cara e del Rag. Alessandra Grestini;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare i n. 3 immobili siti in Roma:
 - locale commerciale sito in Roma, alla Via Val Maira nn. 49-51, identificato al catasto fabbricati al fg. 268, part. 282, sub. 2, Cat. C/1, rendita catastale pari ad euro 1.281,07, mq. 85;
 - locale commerciale sito in Roma, alla Via Gaspare Pacchiarotti nn. 97/99, identificato al catasto fabbricati al fg. 258, part. 325, sub. 6, Cat. C/1, rendita catastale pari ad euro 2.223,66, mq. 92;
 - posto auto identificato al catasto fabbricati al fg. 258, part. 315, sub. 30, Cat. C/6, rendita catastale pari ad euro 65,69, mq. 12;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;



-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'08 aprile 2026

La giudice relatrice

Dott.ssa Daniela Cavaliere

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia

